



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 28175/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della Commissione
Consiliare Speciale per la prevenzione
del fenomeno del mobbing sui luoghi di
lavoro e di ogni forma di discriminazione
sociale, etnica e culturale.

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Promozione della Lingua dei segni italiana (LIS)”
Reg. Gen. n. 409**

Ad iniziativa del Consigliere Corrado Gabriele

Depositata il 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e Commissione Speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27 NOV. 2012

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO MISTO
Il Consigliere Regionale
Corrado Gabriele

Prot 60/2012

SEGRETERIA GENERALE

SEDE

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE “Promozione della Lingua dei segni italiana (LIS).”

Si trasmette copia della Proposta di Legge “Promozione della lingua dei segni italiana (LIS)”
d’iniziativa del Consigliere Corrado Gabriele.

Napoli, 14 novembre 2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0028175/A

Del 15/11/2012 10.44.08

Da: CR A. SERASS

IL CONSIGLIERE REGIONALE

Corrado Gabriele

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 409

14/11/2012
Ser. Amabile



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Promozione della lingua dei segni italiana (LIS).”

*Ad iniziativa del Consigliere
Corrado Gabriele*

*ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 409*



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Per molti anni i sordi sono stati una minoranza invisibile nella società degli udenti, anche se al suo interno la comunità sorda continuava ad essere intellettualmente vivace, senza però la possibilità di portare all'esterno il proprio contributo culturale e sociale. Oggi le cose sono profondamente cambiate ed è in atto all'interno della comunità dei sordi, una vera e propria rivoluzione favorita da diversi elementi, tra cui la ricerca scientifica e le mutate condizioni culturali, sociali e politiche.

La Lingua dei Segni Italiana (in acronimo LIS) è una vera e propria lingua: non è solo una diversa dimensione comunicativa che coinvolge soltanto le persone sorde, ma è anche un diritto inviolabile, oltre che una risorsa preziosa in contesti complessi e diversificati. Pur in presenza di una ricca e considerevole letteratura scientifica, essa fatica a trovare un proprio riconoscimento, non solo giuridico ma nello stesso immaginario collettivo. La LIS è una lingua che si manifesta come dimensione quotidiana nella vita di molte persone sorde e udenti. Da decenni la legge italiana garantisce il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli studenti sordi e a vari servizi fra cui quello all'assistenza da parte di figure specializzate per la comunicazione.

Enormi, infatti sono le potenzialità della lingua dei segni non solo con le persone sorde ma anche in tutti i contesti in cui le vie della comunicazione acustico-vocale non possono essere utilizzate, non producono risultati o semplicemente non sono adeguate agli obiettivi comunicativi e alle necessità e specificità individuali. La LIS non è quindi una forma abbreviata di italiano o una mimica, ma una vera e propria lingua con una sua grammatica e una sua sintassi. E' una lingua che viaggia sul canale visivo, a differenza della lingua parlata che sfrutta il canale uditivo, e ciò consente ai sordi pari opportunità di accesso alla comunicazione. Le lingue dei segni, che si sono evolute naturalmente, come tutte le lingue, solo con strutture molto diverse da quelle vocali, sono afferenti alle comunità dei sordi sparse su tutto il mondo: a diverse nazioni corrispondono diversi segni, e quindi una diversa lingua, esattamente come succede per le lingue vocali. La Lingua dei Segni Italiana



Consiglio Regionale della Campania

(LIS), l'American Sign Language (ASL), la British Sign Language (BSL), la Langue des Signes Français (LSF) sono alcuni degli esempi.

La proposta di legge non fa altro che recepire quanto moltissime associazioni da tempo ci richiedono. Per anni si è commesso l'errore di mettere in competizione ed antitesi la lingua parlata e la lingua dei segni. Quello che questa proposta di legge vuole sottolineare è che riconoscere la LIS non significa "uccidere la parola", ma rende possibile una modalità linguistica complementare, estremamente preziosa proprio come supporto didattico alla terapia logopedica ed all'insegnamento della lingua parlata/scritta del bambino sordo.

E' fondamentale che al bambino sordo – ed all'adulto – siano rese accessibili tutte le opportunità comunicative e linguistiche funzionali alla sua crescita, educazione ed autonomia personale, sempre nel pieno rispetto delle scelte educative dei genitori.

L'impianto legislativo sin fonde su un principio fondamentale: l'importanza del riconoscimento della LIS come primo passo per riconoscere l'esistenza di una comunità sorda che tramite la sua lingua esprime la sua cultura.

L'art. 2 indica l'importanza del riconoscimento della LIS in coerenza e nel rispetto di un diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite (Convenzioni ONU sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007) e dall'Unione Europea (17 giugno 1988 e 18 novembre 1998). E' l'articolo cardine della proposta di legge perché sancisce l'importanza per le persone sorde di poter usare quella che per loro è una lingua naturale.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, di cui al comma 4 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 4 e degli articoli 5 e 6 si prevede una spesa pari ad € 100.000,00 da prelevarsi dalla UPB 6.23.57 che presenta idonea copertura finanziaria.

Per le successive annualità si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania tutela il diritto delle persone sorde all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. In ragione di ciò, con la presente legge, predispone iniziative atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini, anche attraverso un'organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Promozione della LIS

1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché con la Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Interventi sull'organizzazione della Regione e degli Enti Locali

1. Ai fini di consentire ai cittadini sordi di relazionarsi con la pubblica amministrazione la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, conseguentemente alle decisioni assunte con gli atti di determinazione del fabbisogno di personale rispettivamente di Giunta e Consiglio regionale, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della lingua italiana dei segni (di seguito LIS) e del bilinguismo, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico.
2. Analogamente a quanto previsto per Giunta e Consiglio regionale, anche gli enti locali della Regione, nell'ambito della propria dotazione organica, mediante gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale, reperiscono le risorse professionali di cui al comma 1 onde consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, a seconda della tipologia della sordità in atto, attraverso la LIS e il bilinguismo.
3. Il reperimento delle risorse professionali, di cui ai precedenti commi interviene in deroga ai limiti di assunzione o di reperimento di personale con altra tipologia di rapporto rispetto a quello di dipendenza a tempo indeterminato eventualmente stabiliti autonomamente dalla Regione con propri provvedimenti non attuativi di disposizioni normative statali.
4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, i soggetti lì indicati possono conseguire il medesimo obiettivo attraverso specifica qualificata e riconosciuta attività formativa di propri dipendenti finalizzata a far loro acquisire la padronanza della LIS e del bilinguismo per le finalità di cui alla presente legge. I dipendenti così formati trovano prioritariamente collocazione nei servizi di relazione con il pubblico.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Interventi sull'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale

1. Le strutture amministrative e sanitarie del Sistema Sanitario Regionale organizzano le proprie strutture organizzative al fine di garantire la presenza di risorse professionali in grado di interloquire con i cittadini utenti non udenti mediante la LIS e il bilinguismo.
2. Al fine di perseguire la realizzazione dell'obiettivo organizzativo di cui al comma 1, nell'ambito del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale la Regione individua specifiche azioni e misure di sostegno in favore dei soggetti di cui allo stesso comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Intereventi per l'agevolazione della relazione fra i cittadini non udenti, la scuola e le strutture per l'inserimento e l'orientamento lavorativo

1. Al fine di favorire le relazioni fra cittadini sordi, la realtà scolastica regionale e le realtà pubbliche che realizzano l'attività di orientamento e inserimento lavorativo, la Regione sostiene la diffusione di figure professionali competenti nell'utilizzo della LIS e del bilinguismo tra il personale docente e non docente chiamato a relazionarsi con gli utenti sordi della scuola, nonché fra il personale dei soggetti afferenti al sistema regionale



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Intereventi nell'ambito delle attività di informazione istituzionale della Regione

1. Nell'ambito delle attività di informazione istituzionale la Regione garantisce, anche attraverso terzi, l'erogazione di un servizio periodico di informazione televisiva sull'attività istituzionale dell'ente realizzato a beneficio degli utenti sordi mediante la LIS e il bilinguismo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta apposito regolamento di attuazione, con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali di concerto con gli assessori regionali competenti in materia di salute, istruzione e lavoro.
2. il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS, in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;
 - b) promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e della altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;
 - c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali e le aziende private, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
 - d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
 - e) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso ai concorsi, agli stage, ai corsi formazione professionale indetti dalla Amministrazioni pubbliche e private.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Attività di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti anche attraverso i piani e programmi di settore ivi citati è soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione acquisisce informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap uditivo, disciplinanti particolarmente le modalità e i tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonché di rilevamento del grado di soddisfazione raggiunto per i servizi attivati da parte degli utenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Valorizzazione di organismi associativi

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap uditivo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi.
3. I criteri della rappresentatività degli enti di cui al comma 2 sono definiti con successiva delibera dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali di concerto con gli assessori regionali competenti in materia di salute, istruzione e lavoro, previo parere vincolante della VI Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con gli altri interventi previsti a livello nazionale, regionale e locale a sostegno delle persone sorde ed in particolare con quelli previsti all'art. 13, comma 1 lett. d) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Sordi).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte mediante prelievo della somma di € 100.000,00 dalla UPB di Spesa 6.23.57 ed istituendo nella medesima UPB un nuovo Capitolo denominato: "Attuazione della l. r. promozione della lingua dei segni italiana (LIS)" avente quale dotazione finanziaria la somma di € 100.000,00.
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.